



SNAP

Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia



La Nostra Professionalità a Tutela della Libertà

Segreteria Nazionale

Prot n°88/SG/2026

Roma, 13-10-2026

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Giorgia Meloni

Al Ministro dell'Interno
Pref. Matteo Piantedosi

Al Ministro della Giustizia
On. Carlo Nordio

Al Sottosegretario di Stato all'Interno con delega alle materie della Pubblica Sicurezza

Al Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Ai Presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati

Ai Presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato della Repubblica

Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

OGGETTO: Aggressioni agli appartenenti alle Forze di Polizia

Richiesta di estensione dell'arresto obbligatorio in flagranza alle lesioni personali di cui all'art. 583-quater, c. 1, c.p. – Proposta di modifica dell'art. 380, c. 2, lett. a-ter), c.p.p.

Lo SNAP – Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia intende sottoporre all'attenzione del Governo e del Parlamento e delle Autorità in indirizzo una rilevante asimmetria dell'attuale disciplina penale e processuale relativa alle aggressioni commesse ai danni degli appartenenti alle Forze di Polizia nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il legislatore, attraverso i più recenti interventi normativi in materia di sicurezza e tutela del personale maggiormente esposto al rischio di aggressioni, ha condivisibilmente rafforzato la risposta dell'ordinamento nei confronti di chi cagiona lesioni a soggetti chiamati a svolgere funzioni di particolare interesse pubblico.

In tale quadro, l'art. 583-quater, comma 1, del codice penale assoggetta a uno specifico e più severo trattamento sanzionatorio le lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle proprie funzioni.

La norma prevede la reclusione da due a cinque anni per le lesioni personali, da quattro a dieci anni per le lesioni gravi e da otto a sedici anni per quelle gravissime. **Il medesimo articolo riconosce una tutela rafforzata ad altre categorie professionali particolarmente esposte**, applicando cornici sanzionatorie corrispondenti.

A fronte di tale sostanziale equiparazione sul piano della pena, permane tuttavia una significativa discrepanza sul piano della risposta precautelare.

L'art. 380, comma 2, lett. a-ter), del codice di procedura penale, nel testo vigente, prevede infatti l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di lesioni personali di cui all'art. 583-quater, secondo e terzo comma, **senza tuttavia ricomprendere il primo comma, specificamente dedicato alle lesioni commesse ai danni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle loro funzioni.**

Ne deriva una evidente disarmonia del sistema: a condotte alle quali il legislatore riconosce analoga gravità sul piano sostanziale non corrisponde un coerente regime dell'arresto in flagranza.

Lo SNAP non intende in alcun modo mettere in discussione, né tantomeno ridimensionare, le opportune tutele riconosciute al personale sanitario, scolastico, educativo, del trasporto pubblico o alle ulteriori categorie individuate dal legislatore. La richiesta è esattamente opposta: **estendere agli appartenenti alle Forze di Polizia una tutela precautelare che l'ordinamento ha già ritenuto necessaria per altre categorie esposte al rischio di violenza nell'esercizio delle proprie mansioni.**

Tale esigenza appare ancora più evidente considerando la natura delle attività svolte quotidianamente dagli operatori di Polizia, i quali sono chiamati, per funzione istituzionale, a intervenire direttamente nelle situazioni di maggiore criticità e conflittualità: aggressioni, violenze domestiche, risse, interventi con soggetti armati o in stato di alterazione, servizi di controllo del territorio e ogni altra circostanza a rischio in cui occorra fronteggiare condotte violente o pericolose.

In numerosissime circostanze, l'operatore di Polizia rappresenta il primo presidio dello Stato chiamato a fraporsi concretamente tra l'autore di una condotta violenta e la collettività. **Appare pertanto difficilmente giustificabile**, sotto il profilo della coerenza e della ragionevolezza complessiva del sistema, che proprio nei confronti di chi è istituzionalmente preposto a contenere la violenza **non trovi applicazione il medesimo regime dell'arresto obbligatorio** previsto per le altre fattispecie contemplate dallo stesso art. 583-quater c.p.

Alla luce di quanto esposto, **lo SNAP chiede al Governo e al Parlamento di promuovere un tempestivo intervento legislativo diretto a modificare l'art. 380, comma 2, lett. a-ter), del codice di procedura penale, includendovi espressamente il primo comma dell'art. 583-quater c.p.**

La modifica potrebbe essere realizzata mediante un intervento normativo estremamente circoscritto:

Quadro Normativo		Formulazione del Testo
Formulazione Attuale		«a-ter) delitto di lesioni personali previsto dall'articolo 583-quater, secondo e terzo comma, del codice penale;»
Proposta Modifica	di	«a-ter) delitto di lesioni personali previsto dall'articolo 583-quater, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;»

Una modifica di poche parole consentirebbe di eliminare l'attuale asimmetria e di assicurare una risposta uniforme a condotte per le quali il legislatore ha già riconosciuto una tutela penale rafforzata.

Non si tratta di invocare un generalizzato o indiscriminato ricorso alla privazione della libertà personale, bensì di rendere il sistema coerente, proporzionato e concretamente efficace, assicurando che l'aggressione fisica commessa nei confronti dell'operatore di Polizia nell'atto o a causa dell'adempimento delle proprie funzioni riceva — in presenza dei presupposti di legge — una risposta immediata analoga a quella già prevista per le altre categorie tutelate dal medesimo articolo.

Chi aggredisce un appartenente alle Forze di Polizia nell'esercizio delle sue funzioni non colpisce soltanto la persona che indossa una divisa, ma **attacca direttamente il presidio dello Stato** operativo a tutela della sicurezza e dei diritti di tutti i cittadini. La tutela degli operatori non può esaurirsi nella solidarietà istituzionale espressa a posteriori, ma deve trovare concreta attuazione attraverso strumenti normativi coerenti ed effettivi.

Per tali ragioni, **lo SNAP chiede che la proposta modifica venga valutata con urgenza e inserita nel primo provvedimento legislativo utile in materia di sicurezza o giustizia.**

Confidando nella consueta sensibilità istituzionale delle SS.LL., si resta in attesa di un riscontro e dell'avvio delle opportune iniziative legislative.

Il Segretario Generale Vicario

Giacomo Gentile